INFORMAZIONI

CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 1967
concernente talune misure nel settore della politica comune dei trasporti

(67/790/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Vista la comunicazione della Commissione, del 10 febbraio 1967, sulla politica comune dei trasporti a seguito della risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 1966,

Visto il memorandum del governo italiano, del 21 settembre 1967, per il rilancio dei negoziati sulla politica comune dei trasporti,

Considerando che è necessario prendere quanto prima, nel settore dei trasporti, alcune misure in relazione all'entrata in vigore dell'unione doganale, proseguendo nel contempo l'elaborazione di misure a più lungo termine ;

Considerando che queste prime misure devono avere per oggetto, da un lato, l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza nel quadro della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili [1], le cui modalità di esecuzione devono entrare in vigore al più presto possibile, e, dall'altro, il ravvicinamento delle strutture dei costi ;

Considerando che è opportuno, anteriormente al 1° luglio 1968, adottare disposizioni relative all'organizzazione comunitaria del mercato dei trasporti stradali di merci, nonché un programma di misure suscettibili di assicurare l'ulteriore sviluppo della politica comune dei trasporti,

1. Conviene, in base alle proposte della Commissione :

   — di stabilire, nella prossima sessione dedicata ai problemi dei trasporti, e, al più tardi entro sei mesi, il testo di una regolamentazione comunitaria relativa all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ;

   — di adottare, anteriormente al 1° luglio 1968, le seguenti misure :

   a) applicazione ai trasporti di regole di concorrenza,

   b) regolamentazione in materia di aiuti ai trasporti,

   c) applicazione dell'articolo 1, lettere a) e b), della predetta decisione del Consiglio del 13 maggio 1965,

   d) istituzione di un contingente comunitario per i trasporti stradali di merci, di 1.200 autorizzazioni per tre anni,

   e) instaurazione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti stradali di merci tra Stati membri,

   f) istituzione di comitati specializzati che assumano le mansioni loro conferite dalle predette misure, e, in particolare, la vigilanza del mercato.

2. a) Prende atto della dichiarazione della Commissione secondo la quale quest'ultima presenterà :

   aa) anteriormente al 1° febbraio 1968, modificazioni alla proposta di regolamento del 18 marzo 1964 relativo alla soppressione delle doppie imposizioni in materia di imposte

[1] GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.

sugli autoveicoli nel settore dei trasporti internazionali e alla proposta di direttiva del 20 luglio 1966, concernente l'unificazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali. Tali modificazioni avranno per oggetto :

— per quanto concerne le doppie imposizioni, l'adozione di una soluzione provvisoria sulla base del principio che gli autoveicoli sono soggetti alle tasse esigibili nello Stato membro in cui circolano, in proporzione alla durata del soggiorno ;

— per quanto concerne la franchigia del carburante, l'ammissione di 50 litri, da aumentarsi previa decisione del Consiglio al momento di ogni operazione di ravvicinamento sostanziale delle tasse nazionali sulla nafta ;

bb) anteriormente al 1° luglio 1968, proposte riguardanti le prime misure da adottare ai fini dell'instaurazione di un sistema di imputazione dei costi d'uso delle infrastrutture, che comportino in particolare :

— l'armonizzazione delle strutture delle tasse sugli autoveicoli industriali, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della summenzionata decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 ed in modo da riflettere la quota parte dei costi, derivanti alla collettività dall'uso delle infrastrutture, imputabile alle diverse categorie di autoveicoli ;

— l'instaurazione di una contabilità uniforme e permanente delle spese relative alle infrastrutture di ciascuno dei modi di trasporto in ogni Stato membro ;

cc) anteriormente al 1° gennaio 1971, proposte riguardanti l'adattamento dei contingenti bilaterali per il trasporto di merci su strada effettuato fra Stati membri, tenuto conto dei risultati acquisiti a seguito delle misure che figurano sub aa) e bb).

b) Approva il calendario e l'orientamento generale di cui alla lettera a).

c) Prende conoscenza della dichiarazione della Commissione secondo cui quest'ultima presenterà, anteriormente al 1° luglio 1968, proposte relative al graduale ravvicinamento delle tasse nazionali sulla nafta.

3. Tenuto conto delle conclusioni delle giornate di studi dedicate ai problemi delle ferrovie, sottolinea la necessità di proseguire rapidamente il risanamento della situazione economica e finanziaria delle ferrovie e, a tal fine, di adottare, anteriormente al 1° gennaio 1969 :

— un regolamento relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, in base alla proposta della Commissione del 26 maggio 1967,

— un regolamento relativo alla normalizzazione delle contabilità delle ferrovie per il quale la Commissione gli presenterà una proposta anteriormente al 1° marzo 1968.

4. Incarica il Comitato dei rappresentanti permanenti di preparare l'attuazione del punto 1 della presente decisione. Il Comitato è invitato a trasmettere al Consiglio, per la prossima sessione dedicata ai problemi dei trasporti, una relazione interinale alla quale saranno allegati i relativi progetti di atti.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. LEBER